

REGOLAMENTO (CE) N. 1071/2007 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2007

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm (coke 80+) originarie della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

- (1) Il 20 dicembre 2006, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽²⁾ («avviso di apertura») la Commissione ha annunciato, a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm («coke 80+») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato»).
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 20 novembre 2006 da tre produttori comunitari («i denunzianti») che rappresentano una quota maggioritaria (oltre il 30 %) della produzione comunitaria totale di coke 80+. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) Il prodotto in esame era già stato oggetto di misure antidumping dal giugno 2000 al 2004. Tali misure erano state istituite a titolo provvisorio mediante la decisione n. 1238/2000/CECA della Commissione⁽³⁾ e a titolo defi-

nitivo con la decisione n. 2730/2000/CECA della Commissione⁽⁴⁾ («misure precedenti»), ma nel marzo 2004 sono state sospese con la decisione 2004/264/CE della Commissione⁽⁵⁾ a causa di un temporaneo cambiamento delle condizioni del mercato. Con il regolamento (CE) n. 2117/2004 del Consiglio⁽⁶⁾ la sospensione è stata prorogata al 15 dicembre 2005, data di scadenza delle misure.

2. Parti interessate dal procedimento

- (4) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori all'origine della denuncia e altri produttori comunitari noti, i rappresentanti della RPC, i produttori esportatori della RPC e gli importatori o operatori commerciali, nonché gli utilizzatori e le associazioni notoriamente interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Un esportatore della RPC e alcuni produttori, utilizzatori e un importatore della Comunità hanno comunicato le proprie osservazioni per iscritto. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.
- (5) Considerato il numero elevato di produttori esportatori e di importatori interessati dall'inchiesta, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di ricorrere a tecniche di campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base.
- (6) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori e gli importatori sono stati invitati a manifestarsi e a fornire informazioni come indicato nell'avviso di apertura. Solo un produttore esportatore si è dichiarato disposto a collaborare. La Commissione ha pertanto deciso di non ricorrere al campionamento.
- (7) Anche per quanto riguarda gli importatori di coke 80+ la Commissione non ha ritenuto necessario il campionamento poiché un solo importatore ha accettato di collaborare.

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2) GU C 313 del 20.12.2006, pag. 15.

(3) GU L 141 del 15.6.2000, pag. 9.

(4) GU L 316 del 15.12.2000, pag. 30. Decisione modificata dal regolamento (CE) n. 997/2004 del Consiglio (GU L 183 del 20.5.2004, pag. 1).

(5) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 89.

(6) GU L 367 del 14.12.2004, pag. 3.